SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 agosto 1989

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 luglio 1989, n. 274.

Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1989-1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ai sensi dell'articolo 27 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, per l'attuazione del nuovo piano pluriennale 1989-1993, è stabilito in complessive L. 1.800.000.000.000, così ripartite:

a) per l'anno 1989 L. 280.000.000.000;

b) per l'anno 1990 L. 320.000.000.000;

c) per l'anno 1991 L. 360.000.000.000;

d) per l'anno 1992 L. 400.000.000.000;

e) per l'anno 1993 L. 440.000.000.000.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 280 miliardi per l'anno 1989, a lire 320 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 360 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributo all'INFN per il quinquennio 1989-1993».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1525):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 18 gennaio 1989.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 28 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 16 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3756):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 19 aprile 1989, con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 19 luglio 1989.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1.

Il testo dell'art. 27 della legge n. 1240/1971 (Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), è il seguente:

«Art. 27. — I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali dell'INFN, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo precedente della presente legge, saranno proposti su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Le somme stanziate dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento alle disponibilità degli esercizi successivi entro i limiti del piano pluriennale cui si riferiscono».

89G0351

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1989, n. 275.

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione ordinaria e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 729 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Proroga del trattamento di integrazione salariale

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. È altresì prorogato alla predetta data il trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 3.

Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

Art. 4.

Norme in materia di pensionamento anticipato

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1990.

2. Ferma rimanendo la validità delle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando intervenga, su richiesta dell'impresa da inoltrare entro il 30 settembre 1989, una delibera del CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande vengono trasmesse all'INPS, si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 30 giugno 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 310 miliardi, quanto a lire 139 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, parzialmente utilizzando, nella misura di lire 49 miliardi per il primo anno e di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni successivi, l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione dell'anticipazione del trattamento in complessive lire 616 miliardi, mediante utilizzo della rimanente parte del gettito contributivo richiamato nella lettera *a)* e del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5.

Art. 5.

Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute nell'anno 1988

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per il medesimo anno, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate in quell'anno, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno 1987. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione per l'anno 1988 da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno 1987, è fissato al 30 giugno 1989.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 6.

Disposizioni diverse

1. L'incremento di sei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, riguarda anche i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuità dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19. Il relativo onere, valutato in lire 2 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 a favore dei dipendenti delle imprese indicate al medesimo comma 1 si intendono prorogati al 31 dicembre 1989, purché siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in 2 miliardi di lire, è posto a carico della gestione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0356

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1989, n. 276

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 1° agosto 1989 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 1989 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 80.422 a L. 81.679 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.042,20 a L. 8.167,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contigente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0357

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Molise.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante, «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale del Molise;

Sentita la commissione regionale per l'impiego del Molise;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione seconda, n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Molise.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale e entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra il personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e subregionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche,

anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici ed organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici e organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 274

89A3395

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Molise.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego della regione Molise;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentita la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego del Molise;

Sentita la giunta regionale della regione Molise;

Rilevato che il dott. Nicola Scarano è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Molise il dott. Nicola Scarano, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al dott. Nicola Scarano, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Molise, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il dott. Nicola Scarano, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 275

89A3396

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego del Molise e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego della regione Molise;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego del Molise;

Sentita la giunta regionale della regione Molise;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Molise è determinata in un numero non superiore alle trentasei unità, oltre al direttore, così ripartite:

A) Dodici unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale.

B) Ventiquattro unità di personale amministrativo, di cui:

sei addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

sei operatori ai terminali;

quattro operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

quattro addetti alla documentazione;

quattro unità di personale ausilirio;

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di diciotto unità così suddiviso:

a) sei unità di esperti e specialisti, di cui due a tempo parziale;

b) dodici unità di personale amministrativo di cui:

tre addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

tre operatori ai terminali;

due operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

due addetti alla documentazione;

due unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti di cui all'art. 2, comma secondo, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma secondo, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di video scrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di

cui all'art. 2, comma secondo, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma secondo, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 276

89A3397

DECRETO 28 febbraio 1989.

Conferma nella sua istituzione dell'agenzia per l'impiego della regione Campania.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1985 con il quale sono stati rideterminati i compiti, la struttura e il funzionamento dell'agenzia per l'impiego della Campania;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1985 assunto con il concerto del Ministro del tesoro, per la determinazione del contingente di personale altamente specializzato da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato e da destinare all'agenzia di cui al punto precedente;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale della Campania;

Sentita la commissione regionale per l'impiego della Campania;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

È confermata nella sua istituzione l'agenzia per l'impiego della Campania;

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale e entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni centrale e regionale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e subregionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima nelle iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il Presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Art. 10.

Il decreto 29 marzo 1985 di cui alle premesse, agli articoli da 1 a 4, è sostituito dal presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 283

89A3398

DECRETO 28 febbraio 1989.

Rideterminazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego della Campania e ridefinizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1985 con il quale sono stati rideterminati i compiti, la struttura ed il funzionamento dell'agenzia per l'impiego della Campania;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1985, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, per la determinazione del contingente di personale altamente specializzato da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato e da destinare all'agenzia di cui al punto precedente;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata confermata nella istituzione, in attuazione dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'agenzia per l'impiego per la Campania;

Considerato che il numero degli iscritti nelle liste di collocamento della Campania ha subito un incremento nel periodo successivo all'emanazione del suddetto decreto del 18 aprile 1985;

Constatato che l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ha comportato un aggravamento dei compiti dell'agenzia stessa;

Visto l'art. 24 della citata legge n. 56/1987;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica di personale dell'agenzia per l'impiego per la Campania;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Sentita la commissione regionale per l'impiego della Campania;

Sentita la giunta regionale della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Campania è rideterminata in un numero non superiore alle ottanta unità, oltre al direttore, così ripartite:

A) Quarantotto unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale.

B) Trentadue unità di personale amministrativo, di cui:

quattro addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;
otto operatori ai terminali;
otto operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;
quattro addetti alla documentazione;
otto unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di quaranta unità così suddiviso:

a) ventiquattro unità di esperti e specialisti, di cui quattro a tempo parziale;

b) sedici unità di personale amministrativo di cui:

due addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;
quattro operatori ai terminali;
quattro operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;
due addetti alla documentazione;
quattro unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, secondo comma, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, secondo comma, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili, per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di video-scrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, secondo comma, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, secondo comma, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Art. 7.

L'art. 5 del decreto 29 marzo 1985 ed il decreto 18 aprile 1985, di cui alle premesse, sono sostituti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 284

89A3399

DECRETO 6 luglio 1989.

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1989.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopracitato;

Considerato che l'avanzo d'amministrazione per l'esercizio finanziario 1988 ammonta complessivamente a L. 8.585.150.249 di cui L. 5.840.142.922 relative ad economie connesse agli interventi finanziari per la riqualificazione dei lavoratori dipendenti da imprese in regime di ristrutturazione e riconversione industriale, e L. 2.745.007.327, avanzo propriamente detto che, pertanto, concorre a formare l'entrata globale della gestione di cui trattasi;

Considerato che il predetto importo di L. 5.840.142.922 deve essere riassegnato al capitolo n. 1406 della spesa in quanto somma a destinazione specifica;

Accertato che è erroneamente affluita al Fondo in parola la somma di L. 367.053.470 versata dalla CEE per intervento finanziario del Fondo sociale europeo associato a quello del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Ritenuto necessario trasferire la suddetta somma di L. 367.053.470 dalla contabilità speciale della gestione al conto corrente n. 553 di tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo di rotazione;

Ritenuto che è necessario procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1989 al fine di dare concreto avvio alla gestione;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1989, allegato al presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1989

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO PER LA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

Numero del capitolo	*Parte I* - ENTRATE Denominazione del capitolo	Stanziamento
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio 1988	8.585.150.249
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria I - Contributo dello Stato	
5101	Contributo annuo dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	13.500.000.000
5102	Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Sottocategoria II - Contributi di enti pubblici	
5202	Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria (art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Categoria 11 - *Riscossione di crediti*	
5212	Recupero sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.
5215	Entrate eventuali e diverse	p.m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.500.000.000
	Titolo III - PARTITE DI GIRO	
5301	Somme erroneamente affluite alla contabilità speciale	p.m.
5302	Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi sperimentali a distanza	p.m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	p.m.
	Totale generale delle entrate	22.085.150.249

Numero del capitolo	*Parte II* - SPESE Denominazione del capitolo	Stanziamento
	Titolo I - SPESE CORRENTI	
	Sezione I - SPESE VARIE INERENTI ALLA GESTIONE DEL «FONDO»	
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*	
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera, nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito	50.000.000
1002	Somma occorrente per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40	p.m.
1102	Fondo di riserva	p.m.
	Totale sezione I . . .	50.000.000
	Sezione II - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA	
	RUBRICA I - Collocamento della manodopera	
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*	
1201	Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto, del mobilio e delle spese di viaggio, dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	RUBRICA II - Rapporti di lavoro	
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*	
1202	Somme destinate al pagamento dell'indennità integrativa e di prima sistemazione in favore dei lavoratori che trovano occupazione in comuni diversi da quelli di residenza e delle zone terremotate della Campania e Basilicata (legge 16 aprile 1981, n. 140)	p.m.
1203	Somme destinate al rimborso delle spese di trasferimento e della maggiorazione del salario di lavoratori occupati presso datori di lavoro che operano nelle regioni Campania e Basilicata (art. 25, terzo e quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219)	p.m.
	Totale sezione II . . .	p.m.
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI . . .	50.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
	RUBRICA I - Previdenza ed assistenza sociale	
	Categoria 12 - *Investimenti nel campo sociale*	
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione e riconversione aziendale (art. 12, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164	p.m.
1303	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme erogate in conseguenza delle proroghe del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390	p.m.

Numero del capitolo	Parte II - SPESE Denominazione del capitolo	Stanziamento
	RUBRICA II - Addestramento professionale	
	Categoria 12 - *Investimenti nel campo sociale*	
1401	Spese per l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	7.700.000.000
1402	Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	800.000.000
1403	Spese per l'attività di studio, ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	3.020.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari e internazionali (art. 18, lettera *g)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	607.953.857
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale di intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	3.200.000.000
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	5.840.142.922
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	500.000.000
1408	Fondo di riserva	p.m.
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.668.096.779
	Titolo III - PARTITE DI GIRO	
1501	Versamento di somme al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero del tesoro	p.m.
1502	Restituzione di somme erroneamente affluite al «Fondo»	367.053.470
1503	Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	p.m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	367.053.470
	Totale generale delle spese	22.085.150.249

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

89A3519

DECRETO 15 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edificatrice La Calvana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Calenzano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della «Cooperativa edificatrice La Calvana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Calenzano (Firenze), emessa dal tribunale di Prato in data 17 aprile 1989;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La «Cooperativa edificatrice La Calvana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calenzano (Firenze), costituita per rogito notaio dottor Luigi Bettini in data 20 luglio 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

avv. Felice Assennato, nato a Bari il 20 agosto 1937, via Carlo Poma, 2, Roma;

avv. Roberto Natali, nato a Monsummano Terme il 27 agosto 1949, via dei Servi, 9, Firenze;

dott.ssa Simonetta Dupuis, nata a Mercogliano (Avellino) il 19 ottobre 1949, via Vitaliano Brancati, 91, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: FORMICA

809A3534

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 luglio 1988.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Vista l'approvazione del progetto EU102 - «Multimegabit non volatile Memories» nelle conferenze ministeriali Eureka di Stoccolma del 17 dicembre 1986 e di Madrid del 15 settembre 1987;

Vista l'approvazione del progetto EU45 - «PROMETHEUS (Programme for a European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety)» nella conferenza ministeriale Eureka di Londra del 30 giugno 1986;

Vista l'approvazione del progetto EU87 - «EUROFOR (New Drilling System)» nella conferenza ministeriale Eureka di Stoccolma del 17 dicembre 1986;

Vista l'approvazione del progetto EU104 - «Mass production using animal cell cultures as a starting material» nella conferenza ministeriale Eureka di Londra del 30 giugno 1986;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI su detti progetti di ricerca;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Vista la proposta della commissione tecnico-consultiva predetta;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987);

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1987 con il quale sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1987 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1987 con la quale è stata impegnata la somma di lire 120 (centoventi) miliardi a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU102 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi le attività di ricerca svolte, nella misura, nella forma e con le modalità indicate, da:

SGS - THOMSON MICROELECTRONICS S.P.A., Catania (classificata grande impresa).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord e Sud.

Progetto di ricerca: «EU102 - Memorie non volatili EPROM-Multimegabit (4 e 16 Mbit)» (Progetto 50379 IMI).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 59.020 (cinquantanovemilaventi) milioni di lire, di cui:

58.670 (cinquantottomilaseicentosettanta) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord;

350 (trecentocinquanta) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammesssi, da imputare alla quota Sud.

Durata: 6 (sei) anni, con inizio dal 17 dicembre 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della SGS - Thomson Microelectronics B.V. - Amsterdam.

Art. 2.

Nell'ambito del progetto Eureka EU45 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi le attività di ricerca svolte, nella misura, nella forma e con le modalità indicate, da:

1) CENTRO RICERCHE FIAT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, Orbassano (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU45 - Prometheus (Veicolo informatico sicuro)» (progetto 50387 IMI - prima parte).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 9.044 (novemilaquarantaquattro) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord.

Durata: 8 (otto) anni, con inizio dal 1° gennaio 1987.

Condizioni particolari:

fideiussione della FIAT Auto S.p.a. - Torino;

capitolato tecnico unico con il progetto 50449 IMI intestato a Telettra - Milano e con il progetto 50450 IMI intestato a Veglia Borletti - Milano.

2) TELETTRA, TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A., Milano (classificata grande impresa).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU45 - Prometheus (Veicolo informatico sicuro)» (progetto 50449 IMI - prima parte).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 599 (cinquecentonovantanove) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord.

Durata: 8 (otto) anni, con inizio dal 1° gennaio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione della FIAT Auto S.p.a. - Torino;

capitolato tecnico unico con il progetto 50387 IMI intestato a C.R.F. - Orbassano e con il progetto 50450 IMI intestato a Veglia Borletti - Milano.

3) VEGLIA BORLETTI S.R.L., Milano (classificata grande impresa).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU45 - Prometheus (Veicolo informatico sicuro)» (progetto 50450 IMI - prima parte).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.025 (tremilaventicinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord.

Durata: 8 (otto) anni, con inizio dal 1° gennaio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione della FIAT Auto S.p.a. - Torino;

capitolato tecnico unico con il progetto 50387 IMI intestato a C.R.F. - Orbassano e con il progetto 50449 IMI intestato a Telettra - Milano.

Art. 3.

Nell'ambito del progetto Eureka EU87 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi le attività di ricerca svolte, nella misura, nella forma e con le modalità indicate, da:

J. MASSARENTI S.P.A., Piacenza (classificata piccola impresa).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU87 - Eurofor (Nuovo sistema di perforazione)» (progetto 50384 IMI).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.613,5 (tremilaseicentotredicivirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord.

Durata: 5 (cinque) anni, con inizio dal 1° gennaio 1987.

Condizioni particolari: fidejussione dei signori Alessandro e Mario Massarenti.

Art. 4.

Nell'ambito del progetto Eureka EU104 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi le attività di ricerca svolte, nella misura, nella forma e con le modalità indicate, da:

SORIN BIOMEDICA S.P.A., Torino (classificata grande impresa).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU104 - Nuove tecnologie industriali per la coltivazione delle cellule» (progetto 50386 IMI).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.625 (duemilaseicentoventicinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord.

Durata: 5 (cinque) anni, con inizio dal 2 gennaio 1988.

Art. 5.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione della CEE.

Art. 6.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - DGT, alla segreteria del CIPI e all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione della CEE, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1988

Il Ministro: RUBERTI

89A3518

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 17 luglio 1989.

Appello generale dei marittimi iscritti nei turni d'imbarco degli uffici di collocamento della gente di mare e negli albi degli ufficiali e allievi ufficiali disponibili in attesa d'imbarco.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che disciplina il collocamento della gente di mare;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042, che istituisce gli uffici movimento ufficiali della Marina mercantile;

Considerata la necessità di procedere ad un censimento della gente di mare iscritta nei turni di collocamento e negli albi degli ufficiali al fine di accertare la effettiva consistenza di personale marittimo disponibile per l'armamento delle unità di flotta mercantile;

Decreta:

Art. 1.

È indetto l'appello generale dei marittimi iscritti nei turni di imbarco presso gli uffici di collocamento della gente di mare e negli albi degli ufficiali e allievi ufficiali disponibili in attesa di imbarco.

Art. 2.

I marittimi iscritti nei turni generali o particolari degli uffici di collocamento della gente di mare, gli ufficiali e gli allievi ufficiali iscritti negli albi degli uffici movimento ufficiali dovranno confermare la propria disponibilità all'imbarco presentandosi, muniti del libretto di navigazione, direttamente all'ufficio di collocamento presso il quale sono iscritti o ad una autorità marittima (capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo, o ufficio locale marittimo, o delegazione di spiaggia).

Art. 3.

Coloro che entro il 20 ottobre 1989 non avranno ottemperato alle formalità suddette, saranno cancellati dai turni di collocamento o dagli albi degli ufficiali e allievi ufficiali disponibili in attesa di imbarco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A3515

DECRETO 20 luglio 1989.

Sospensione per un anno del rilascio di licenze di pesca per nuove navi.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 4 della suddetta legge n. 41/82 il quale prevede che il Ministro della marina mercantile può stabilire il numero massimo delle licenze di pesca, nonché emanare misure di riduzione del numero delle licenze stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 con il quale è stato regolamentato il rilascio delle licenze di pesca;

Visto l'art. 11 del citato decreto che impone al titolare della licenza di pesca l'obbligo della dichiarazione statistica mensile riguardante l'attività svolta;

Considerato che il programma di orientamento pluriennale presentato dall'Italia alla Comunità economica europea sulla base del regolamento CEE n. 4028/86 prevede, tra gli obiettivi, la riduzione del tonnellaggio complessivo della flotta peschereccia al fine di contenere al massimo lo sforzo di pesca globale;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1988 che incentiva, mediante premio, il ritiro definitivo di navi dall'attività di pesca;

Considerato che la predetta normativa d'incentivazione al ritiro delle navi non risulta sufficiente a conseguire un'apprezzabile riduzione del tonnellaggio complessivo secondo gli orientamenti del suddetto piano pluriennale;

Ritenuto, pertanto, che al fine di conseguire il suddetto scopo, è necessaria anche la sospensione, per un periodo di un anno, del rilascio di licenze di pesca per nuove navi;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per il periodo di un anno è sospeso il rilascio di licenze di pesca per nuove navi.

Per lo stesso periodo è sospeso il rilascio di attestazione ex art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 per le domande prodotte successivamente al 1° maggio 1989

Art. 2.

Non rientrano nel disposto del precedente art. 1 le navi che in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto risultino:

essere costruite od in corso di costruzione accertabile dal relativo estratto del registro navi in costruzione in cui sia indicata la data di impostazione della chiglia;

essere già assegnatarie di finanziamenti nazionali, regionali o comunitari;

essere munite di attestazione ex art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 rilasciata dal Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

L'autorità marittima provvederà al ritiro della licenza di pesca per le navi in disarmo per un periodo superiore a quattro mesi, salvo casi di forza maggiore, e per le navi per le quali non è presentata la dichiarazione statistica mensile prevista dall'art. 11 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 per più di quattro mesi nell'arco di un anno solare. La licenza ritirata dovrà essere trasmessa al Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A3516

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 luglio 1989.

Interventi urgenti per fronteggiare le carenze abitative nel comune di Mazara del Vallo a seguito del sisma del giugno 1981. (Ordinanza n. 1774/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730 che all'art. 3, comma 7, dispone finanziamenti per il completamento delle attività di ricostruzione in alcuni comuni della regione Sicilia colpiti dai terremoti del giugno 1981 e del febbraio 1986;

Vista la nota n. 51529 del 29 gennaio 1987 a firma del Ministro pro-tempore per la protezione civile con la quale si disponeva, ai sensi della norma sopra citata, l'assegnazione al comune di Mazara del Vallo della somma di L. 10.000.000.000 per le opere di urbanizzazione del complesso edilizio Mazara 2;

Vista la delibera n. 2075 del 26 giugno 1989 della giunta comunale di Mazara del Vallo, con la quale si delega il sindaco a richiedere al Ministro per la protezione civile ogni necessario provvedimento per la tempestiva realizzazione delle opere disposte con la sopra citata norma, anche attraverso il tramite della prefettura di Trapani;

Vista la nota n. 9256 del 30 giugno 1989 con la quale il prefetto di Trapani conferma la necessità, anche per motivi di ordine e sicurezza pubblica, che siano realizzate con urgenza le opere di urbanizzazione del complesso edilizio Mazara 2 ed assicura la disponibilità della prefettura a promuovere e coordinare ogni iniziativa per la migliore e più sollecita utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati;

Visto il parere favorevole espresso dal presidente della regione Sicilia con telex in data 11 luglio 1989;

Considerato che il comune, malgrado i solleciti del Dipartimento, non è stato in condizioni di operare nonostante il lungo tempo trascorso;

Ritenuto, pertanto, di poter aderire alla suddetta richiesta autorizzando il prefetto di Trapani a provvedere e coordinare ogni iniziativa diretta ad attuare il completamento del programma costruttivo previsto nel comune di Mazara del Vallo, a seguito del sisma del giugno 1981, avvalendosi, all'uopo, dell'opera dell'ufficio del genio civile di Trapani che potrà provvedere alla assegnazione diretta dei lavori previa gara ufficiosa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Trapani è autorizzato a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta ad attuare, nel più breve tempo possibile, il programma costruttivo di cui in premessa.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo, per quanto concerne gli affidamenti e l'esecuzione dei lavori, il prefetto si avvale dell'opera del genio civile di Trapani il quale può derogare alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, utilizzando i fondi disposti dall'art. 3, comma 7, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, mediante gare ufficiose tra non meno di venti imprese regolarmente iscritte all'albo nazionale costruttori per categorie e importi corripondenti.

Art. 3.

Il Dipartimento provvederà alla collaudazione delle opere nominando la relativa commissione di collaudo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

809A3542

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, recante: «Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato».

Il decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, recante: «Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favoere dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1989.

89A3561

Mancata conversione del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 216, recante: «Adeguamento degli onorari per i componenti degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo».

Il decreto-legge 5 giugno 1989, n. 216, recante: «Adeguamento degli onorari per i componenti degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1989.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge citato sono state recepite dall'art. 4 della legge 30 giugno 1989, n. 244, di conversione del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 - serie generale - del 1° luglio 1989.

89A3562

MINISTERO DELLA FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 23 giugno 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 180.756.800 dovuto dalla S.p.a. «Europa manifattura ceramica sanitaria» è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Viterbo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 478.249.601, dovuto dal S.r.l. Klima, incorporante della S.n.c. Romano Luigi, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A3526

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 23 giugno 1989 la riscossione del carico tributario di L. 5.544.747.634 dovuto dalla S.p.a. «Autocamionale della Cisa» è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Parma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1989 la riscossione del carico tributario di L. 166.808.000, dovuto dalla S.r.l. C.E.J. - Centro emodialico jonico, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1989 la riscossione del carico tributario a L. 1.288.304.744 dovuto dalla S.p.a. «Atro» con sede in Biassono è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A3527

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di due società cooperative

Con decreto ministeriale 1° luglio 1989 la società cooperativa «Circolo operaio di Cuzzago - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cuzzago, Cuzzago di Premosello Chiovenda (Novara), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Blaconà in data 10 giugno 1946, rep. n. 2604, registro società n. 807, tribunale Verbania, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Centra Gino, via Campanotta, 16, Novara.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1989 la seguente società cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, soc. coop.va «Agro Lu.De. - Area verde - Soc. coop. a r.l.» con sede in Varese Ligure (La Spezia) costituita per rogito notaio Filippo Ferdinando Rivani Farolfi in data 1° marzo 1980, rep. n. 10644, reg. soc. n. 2970, tribunale di Chiavari.

89A3523

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 5 luglio 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Manifat. ceramiche dei Visconti di Capodimonte*, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 settembre 1985:

periodo: dal 7 marzo 1989 al 2 settembre 1989;
delibera CIPI 18 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda: *Simoncelli sport*, con sede in Alatri (Frosinone), stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 4 aprile 1982:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 23 dicembre 1989;
delibera CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda: *Simoncelli sport*, con sede in Alatri (Frosinone), stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 4 aprile 1985:

periodo: dal 24 dicembre 1988 al 21 giugno 1989;
delibera CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Dium*, con sede in Roma, stabilimento di Roma, a decorrere dal 27 luglio 1985:

periodo: dal 19 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
delibera CIPI 27 maggio 1982: dal 2 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), a decorrere dal 21 agosto 1985:

periodo: dal 14 novembre 1988 all' 11 febbraio 1989;
delibera CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese*, con sede in Taranto, stabilimento di Taranto, a decorrere dal 1° settembre 1984:

periodo: dal 18 agosto 1988 al 13 febbraio 1989;
delibera CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Simi*, con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia), stabilimento di Albaredo Arnaboldi (Pavia), a decorrere dal 12 maggio 1985:

periodo: dal 31 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
delibera CIPI 5 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica*, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli, a decorrere dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 20 ottobre 1989;
delibera CIPI 30 marzo 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Condor*, con sede in Mappano (Torino), stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 17 luglio 1985:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 7 luglio 1989;
delibera CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. H.L.B.*, con sede in Genova, stabilimento di Predosa (Alessandria), a decorrere dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 7 gennaio 1989 al 5 luglio 1989;
delibera CIPI 22 dicembre 1982: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Unione chimica medicamenti - Difme*, con sede in Grugliasco (Torino), stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 1° aprile 1986:

periodo: dal 27 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
delibera CIPI 28 novembre 1985: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda: *Soc. Feltrificio Domenico Corona*, con sede in Castelliri (Frosinone), stabilimento di Castelliri (Frosinone), a decorrere dal 18 ottobre 1986:

periodo: dal 15 aprile 1989 all'11 ottobre 1989;
delibera CIPI 12 giugno 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Salem*, con sede in Spigno Monferrato (Alessandria), stabilimento di Spigno Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 25 marzo 1986:

periodo: dal 20 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
delibera CIPI 19 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Mamma Francesca*, con sede in Paliano (Frosinone), stabilimento di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 1° ottobre 1986:

periodo: dal 20 marzo 1989 al 15 settembre 1989;
delibera CIPI 16 luglio 1986: dal 1° ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Tecno Metal*, con sede in Frosinone, stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 3 marzo 1987:

periodo: dal 30 marzo 1989 al 25 settembre 1989;
delibera CIPI 19 giugno 1985: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Distillerie di Nettuno*, con sede in Napoli, stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 12 marzo 1987:

periodo: dall'11 marzo 1989 al 6 settembre 1989;
delibera CIPI 8 aprile 1987: dal 10 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Texing*, con sede in Grugliasco (Torino), stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 10 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
delibera CIPI 8 agosto 1984: dal 4 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. C.E.R. - Calzaturifici Export Riuniti*, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia), stabilimenti di Manerba sul Garda (Brescia), Roè Volciano (Brescia) e Villanuova sul Clisi (Brescia), a decorrere dal 12 gennaio 1986:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 3 luglio 1989;
delibera CIPI 8 maggio 1986: dal 18 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda: *Soc. La Tipografica*, con sede in Frosinone, stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 7 marzo 1987:

periodo: dal 6 marzo 1989 al 1° settembre 1989;
delibera CIPI 3 ottobre 1984: dal 9 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Zetaquattro*, con sede in Patrica (Frosinone), stabilimento di Patrica (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1987:

periodo: dal 11 marzo 1989 al 6 settembre 1989;
delibera CIPI 8 aprile 1987: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Rototuft*, con sede in Barogiano (Potenza), stabilimento di Barogiano (Potenza), a decorrere dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 13 marzo 1989 all'8 settembre 1989;
delibera CIPI 30 marzo 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Memofil*, con sede in Tito Scalo (Potenza), stabilimento di Tito Scalo (Potenza), a decorrere dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 13 marzo 1989 all'8 settembre 1989;
delibera CIPI 20 dicembre 1984: dal 15 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. I.M.C. - Industria metallurgica Carmagnolese*, con sede in Carmagnola (Torino), stabilimento di Carmagnola (Torino), a decorrere dal 20 agosto 1987:

periodo: dal 20 agosto 1988 al 15 febbraio 1989;
delibera CIPI 19 dicembre 1985: dal 25 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. C.P.A. Portesi*, con sede in Rezzato (Brescia), stabilimenti di Bedizzole (Brescia) e Rezzato (Brescia), a decorrere dal 21 febbraio 1985:

periodo: dal 23 febbraio 1989 al 21 agosto 1989;
delibera CIPI 1° agosto 1985: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Zenith Industries ex Tawi*, con sede in Brescia, stabilimento di Sarezzo (Brescia), a decorrere dal 1° gennaio 1988:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 3 luglio 1989;
delibera CIPI 22 ottobre 1987: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.a.s. Imec*, con sede in Sorrento (Napoli), stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), a decorrere dal 12 marzo 1988:

periodo: dal 12 marzo 1989 al 7 settembre 1989;
delibera CIPI 23 settembre 1983: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. I.S.V.A.*, con sede in Nichelino (Torino), stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dal 10 febbraio 1988:

periodo: dal 13 febbraio 1989 all'11 agosto 1989;
delibera CIPI 11 febbraio 1988 dal 17 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Società generale immobiliare Sogene holding S.G.I.*, con sede in Roma, stabilimento di Roma, a decorrere dal 4 marzo 1988:

periodo: dal 9 marzo 1989 al 4 settembre 1989;
delibera CIPI 6 agosto 1987: dal 21 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.a.s. Marson*, con sede in Offanengo (Cremona), stabilimento di Offanengo (Cremona), a decorrere dal 12 giugno 1988:

periodo: dal 14 dicembre 1988 al 16 marzo 1989;
delibera CIPI 14 giugno 1988: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.a.s. Marson*, con sede in Offanengo (Cremona), stabilimento di Offanengo (Cremona), a decorrere dal 12 giugno 1988:

periodo: dal 17 marzo 1989 al 14 giugno 1989;
delibera CIPI 14 giugno 1988: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.I.L.T.*, con sede in Borgosesia (Vercelli), stabilimento di Borgosesia (Vercelli), a decorrere dal 20 luglio 1985:

periodo: dal 17 gennaio 1989 al 20 aprile 1989;
delibera CIPI 20 marzo 1986: dal 20 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.I.L.T.*, con sede in Borgosesia (Vercelli), stabilimento di Borgosesia (Vercelli), a decorrere dal 20 luglio 1985:

periodo: dal 21 aprile 1989 al 19 luglio 1989;
delibera CIPI 20 marzo 1986: dal 20 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Tricomez*, con sede in Mezzanino Po (Pavia), stabilimento di Mezzanino Po (Pavia), a decorrere dal 9 luglio 1985:

periodo: dal 9 gennaio 1989 all'11 aprile 1989;
delibera CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Tricomez*, con sede in Mezzanino Po (Pavia), stabilimento di Mezzanino Po (Pavia), a decorrere dal 9 luglio 1985:

periodo: dal 12 aprile 1989 al 10 luglio 1989;
delibera CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Calzaturificio Louis*, con sede in Monterado (Ancona), stabilimento di Monterado (Ancona), a decorrere dall'11 settembre 1988:

periodo: dal 14 marzo 1989 al 16 giugno 1989;
delibera CIPI 5 maggio 1988: dal 14 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Calzaturificio Louis*, con sede in Monterado (Ancona), stabilimento di Monterado (Ancona), a decorrere dall'11 settembre 1988:

periodo: dal 17 giugno 1989 al 14 settembre 1989;
delibera CIPI 5 maggio 1988: dal 14 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a Venchi Unica 2000*, con sede in Torino, stabilimenti di Collegno (Torino) e Torino, a decorrere dal 24 luglio 1982:

periodo: dal 20 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
delibera CIPI 20 luglio 1978: dal 30 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Mollica*, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli, a decorrere dal 15 ottobre 1983:

periodo: dal 25 marzo 1989 al 20 settembre 1989;
delibera CIPI 24 giugno 1978: dal 2 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Valtex*, con sede in Calenzano (Firenze), stabilimento di Terranova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 28 dicembre 1983:

periodo: dall'11 marzo 1989 al 6 settembre 1989;
delibera CIPI 5 maggio 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Bifulco*, con sede in Arzano (Napoli), stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 1° agosto 1989;
delibera CIPI 13 aprile 1979: dal 6 marzo 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda: *Soc. Fonderia Novese*, con sede in Novi Ligure (Alessandria), stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 27 febbraio 1984:

periodo: dall'8 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
delibera CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Cibs*, con sede in Torino, stabilimento di Torino, a decorrere dal 16 febbraio 1984:

periodo: dal 27 gennaio 1989 al 25 luglio 1989;
delibera CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Unidal*, con sede in Milano, stabilimento di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 14 marzo 1989 al 9 settembre 1989;
delibera CIPI 27 gennaio 1978: dal 1° gennaio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Metalurs*, con sede in Brescia, stabilimento di Brescia, a decorrere dal 24 agosto 1984:

periodo: dal 12 febbraio 1989 al 10 agosto 1989;
delibera CIPI 11 maggio 1982: dal 1° giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati.

1) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Coral*, con sede in Cascine Vica (Torino), stabilimento di Cascine Vica (Torino), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 13 novembre 1988 all'11 maggio 1989;
delibera CIPI 12 dicembre 1978: dal 7 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Astra Centro*, con sede in Capena (Roma), stabilimento di Capena (Roma), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 23 marzo 1989 al 18 settembre 1989;
delibera CIPI 1° agosto 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari, stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 27 aprile 1983:

periodo: dal 19 ottobre 1986 al 16 aprile 1987;
delibera CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari, stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 27 aprile 1983:

periodo: dal 17 aprile 1987 al 13 ottobre 1987;
delibera CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari, stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 27 aprile 1983:

periodo: dal 14 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
delibera CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari, stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 27 aprile 1983:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 7 ottobre 1988;
delibera CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Co.Mo.Chi.*, con sede in Sanluri (Cagliari), stabilimento di Sanluri (Cagliari), a decorrere dal 6 agosto 1985:

periodo: dal 27 gennaio 1989 al 25 luglio 1989;
delibera CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. La Metallurgica*, con sede in Cagliari, stabilimento di S. Gavino (Cagliari), a decorrere dal 17 agosto 1985:

periodo: dal 10 novembre 1988 all'8 maggio 1989;
delibera CIPI 11 marzo 1982: dal 16 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda: *SDF E.T.I.*, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), stabilimento di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), a decorrere dal 2 marzo 1986:

periodo: dal 21 febbraio 1989 al 19 agosto 1989;
delibera CIPI 8 giugno 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Hydromac*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino), stabilimenti di Roma, S. Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli), a decorrere dal 10 settembre 1986:

periodo: dal 6 marzo 1989: al 1° settembre 1989;
delibera CIPI 23 settembre 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Mobilificio Princic*, con sede in Cormons (Gorizia), stabilimento di Cormons (Gorizia), a decorrere dal 26 settembre 1986:

periodo: dal 24 marzo 1989 al 19 settembre 1989;
delibera CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Gambarotta di Inga*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 21 giugno 1986:

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 13 giugno 1989;
delibera CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Spinelli G. & C.*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), a decorrere dal 16 marzo 1987:

periodo: dal 16 marzo 1989 all'11 settembre 1989;
delibera CIPI 14 ottobre 1986: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Mobiltecnica*, con sede in Torino, stabilimento di Torino, a decorrere dal 15 febbraio 1987:

periodo: dal 7 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
delibera CIPI 23 settembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Prinz Brau Italia*, con sede in Bologna, stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 24 marzo 1987:

periodo: dal 24 marzo 1989 al 19 settembre 1989;
delibera CIPI 27 novembre 1986: dal 27 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Maglificio Valley*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), a decorrere dall'8 maggio 1987:

periodo: dall'8 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
delibera CIPI 3 ottobre 1984: dal 14 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Slaicord*, con sede in Altavilla Silentina (Salerno), stabilimento di Carillia di Altavilla Silentina (Salerno), a decorrere dal 13 gennaio 1987:

periodo: dal 15 luglio 1987 al 17 ottobre 1987;
delibera CIPI 28 maggio 1987: dal 17 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Slaicord*, con sede in Altavilla Silentina (Salerno), stabilimento di Carillia di Altavilla Silentina (Salerno), a decorrere dal 13 gennaio 1987:

periodo: dal 18 ottobre 1987 al 15 gennaio 1988;
delibera CIPI 28 maggio 1987: dal 17 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Slaicord*, con sede in Altavilla Silentina (Salerno), stabilimento di Carillia di Altavilla Silentina (Salerno), a decorrere dal 13 gennaio 1987:

periodo: dal 16 gennaio 1988 al 13 luglio 1988;
delibera CIPI 28 maggio 1987: dal 17 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. I.C.I. Nord*, con sede in Torino, stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 20 gennaio 1989;
delibera CIPI 8 giugno 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. I.C.I. Nord*, con sede in Torino, stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 21 gennaio 1989 al 19 luglio 1989;
delibera CIPI 8 giugno 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Calzaturificio Belvedere*, con sede in Ostiano (Cremona), stabilimento di Ostiano (Cremona), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 3 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
delibera CIPI 27 novembre 1986: dal 27 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Tienne*, con sede in Milano, stabilimento di Filago (Bergamo), a decorrere dal 2 luglio 1987:

periodo: dal 30 dicembre 1988 al 27 giugno 1989;
delibera CIPI 11 febbraio 1988: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale; Lavoratori licenziati dall'azienda:
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Costruzioni officine meccaniche Grazioli*, con sede in Milano, stabilimento di Milano, a decorrere dal 15 marzo 1984:

periodo: dal 14 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
delibera CIPI 23 settembre 1983: dal 5 aprile 1983;
causa: crisi, aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Cesano*, con sede in S. Filippo di Mondavio (Pesaro), stabilimento di Mondavio (Pesaro), a decorrere dal 13 marzo 1985:

periodo: dal 12 marzo 1989 al 7 settembre 1989;
delibera CIPI 2 maggio 1985: dal 26 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Fabel manifatture*, con sede in Alba Adriatica (Teramo), stabilimento di Alba Adriatica (Teramo), a decorrere dal 16 marzo 1985:

periodo: dal 19 marzo 1989 al 14 settembre 1989;
delibera CIPI 23 settembre 1983: dal 12 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Roger De Leon*, con sede in Cagli (Pesaro), stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), a decorrere dal 21 marzo 1985:

periodo: dal 23 marzo 1989 al 18 settembre 1989;
delibera CIPI 28 marzo 1989: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Didalf*, con sede in Sarno (Salerno), stabilimento di Sarno (Salerno), a decorrere dal 10 febbraio 1989:

periodo: dall'11 febbraio 1989 al 9 agosto 1989;
delibera CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Craver*, con sede in Mappano di Caselle Torinese (Torino), stabilimento di Mappano di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 6 febbraio 1988:

periodo: dall'8 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
delibera CIPI 8 aprile 1987: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.a.s. Cobres - Confezioni Bresciane di Luciano Chiado & C.*, con sede in Castrezzato (Brescia), stabilimento di Castrezzato (Brescia), a decorrere dal 23 febbraio 1984:

periodo: dal 13 febbraio 1989 all'11 agosto 1989;
delibera CIPI 2 maggio 1985: dal 23 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. National Imo constructions*, con sede in Volvera (Torino), stabilimento di Volvera (Torino), a decorrere dal 2 maggio 1985:

periodo: dal 1° novembre 1988 al 3 febbraio 1989;
delibera CIPI 31 ottobre 1985: dal 27 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. National Imo constructions*, con sede in Volvera (Torino), stabilimento di Volvera (Torino), a decorrere dal 2 maggio 1985:

periodo: dal 4 febbraio 1989 al 4 maggio 1989;
delibera CIPI 31 ottobre 1985: dal 27 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Grundig elettronica*, con sede in Rovereto (Trento), stabilimento di Zibido S. Giacomo (Milano), a decorrere dal 1° luglio 1981:

periodo: dal 24 maggio 1988 al 19 novembre 1988;
delibera CIPI 6 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1983.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Saice*, con sede in Torino, stabilimento di Torino, a decorrere dal 3 gennaio 1982:

periodo: dal 28 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
delibera CIPI 23 dicembre 1981: dal 23 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Cartotecnica Zauli immobiliare*, con sede in Monterotondo (Roma), stabilimento di Monterotondo (Roma), a decorrere dal 25 luglio 1982:

periodo: dal 20 marzo 1989 al 15 settembre 1989;
delibera CIPI 16 ottobre 1978: dal 1° maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti*, con sede in Roma, stabilimento di Roma, a decorrere dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 4 aprile 1989 al 30 settembre 1989;
delibera CIPI 26 novembre 1982: dal 4 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Esmag*, con sede in Torino, stabilimento di Druento (Torino), a decorrere dal 28 giugno 1982:

periodo: dal 27 agosto 1988 al 22 febbraio 1989;
delibera CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Jeans by Work*, con sede in Arco Felice (Napoli), stabilimento di Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 14 agosto 1983:

periodo: dal 21 gennaio 1989 al 19 luglio 1989;
delibera CIPI 28 aprile 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. A. Perazzone*, con sede in Torino, stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 marzo 1984:

periodo: dal 28 agosto 1988 al 23 febbraio 1989;
delibera CIPI 3 agosto 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Olma*, con sede in Torino, stabilimento di Pianezza (Torino), a decorrere dal 25 gennaio 1985:

periodo: dal 13 gennaio 1989 all'11 luglio 1989;
delibera CIPI 22 dicembre 1982: dal 30 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.a.s. Icet*, con sede in Moncalieri (Torino), stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 26 novembre 1984:

periodo: dal 15 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
delibera CIPI 23 settembre 1983: dal 12 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.p.a. Val - Gab*, con sede in Avio (Trento), stabilimento di Avio (Trento), a decorrere dal 23 gennaio 1986:

periodo: dal 21 luglio 1988 al 16 gennaio 1989;
delibera CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda: *S.r.l. Manifattura Marta*, con sede in Torino, stabilimenti di Brà (Cuneo), Dogliani (Cuneo) e Torino, a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 13 gennaio 1989 all'11 luglio 1989;
delibera CIPI 7 agosto 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Merli macchine utensili*, con sede in Milano, e stabilimento di Codavilla (Pavia), a decorrere dal 22 giugno 1985:

periodo: dall'11 marzo 1989 al 6 settembre 1989;
delibera CIPI 22 dicembre 1982: dal 29 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lamital*, con sede in Savigliano (Cuneo), e stabilimento di Centallo (Cuneo), a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 13 febbraio 1989 all'11 agosto 1989;
delibera CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olympo*, con sede in Rezzato (Brescia), e stabilimento di Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 15 gennaio 1989 al 13 luglio 1989;
delibera CIPI 19 settembre 1985: dal 16 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino), e stabilimento di Bari, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 18 dicembre 1988 al 15 giugno 1989;
delibera CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Corsport*, con sede in Torino, e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 16 gennaio 1986:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 3 luglio 1989;
delibera CIPI 23 settembre 1983: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Catena*, con sede in Milano, e stabilimento di Origgio (Varese), a decorrere dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 21 luglio 1989;
delibera CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filotecnica*, con sede in Montemurlo (Firenze), e stabilimento di Montemurlo (Firenze), a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 17 febbraio 1989 al 15 agosto 1989;
delibera CIPI 9 febbraio 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifattura di Mathi*, con sede in Milano, e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), a decorrere dal 25 novembre 1985:

periodo: dall'11 novembre 1988 al 9 maggio 1989;
delibera CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Valigeria Carlo Ragazzoni*, con sede in Torino, e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 gennaio 1986:

periodo: dal 24 dicembre 1988 al 21 giugno 1989;
delibera CIPI 28 marzo 1985: dal 21 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ve.De.Me.*, con sede in Milano, e stabilimento di Pandino (Cremona), a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
delibera CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Con-Press*, con sede in Rovereto (Trento), e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 10 luglio 1988 al 5 gennaio 1989;
delibera CIPI 12 settembre 1984: dal 1° luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maglificio Cidneo*, con sede in Brescia, e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 13 novembre 1985:

periodo: dal 7 novembre 1988 al 5 maggio 1989;
delibera CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartotecnica grafica Darwinio Sacchi*, con sede in Como, e stabilimento di Como, a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 23 setembre 1988 al 21 marzo 1989;
delibera CIPI 11 ottobre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cesa*, con sede in Alessandria, e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 24 dicembre 1988 al 21 giugno 1989;
delibera CIPI 23 settembre 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova O.M.T.*, con sede in Tortona (Alessandria), e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 10 maggio 1986:

periodo: dal 5 novembre 1988 al 3 maggio 1989;
delibera CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Bompadre imballaggi & C.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno), e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno), a decorrere dal 16 febbraio 1982:

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
delibera CIPI 30 novembre 1983: dal 10 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Impermeabili San Giorgio*, con sede in Genova, e stabilimenti di Carasco (Genova) e Genova, a decorrere dal 5 gennaio 1987;

periodo: dal 4 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
delibera CIPI 30 novembre 1983: dal 15 gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Sassarese gomme*, con sede in Sassari, e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 21 luglio 1986:

periodo: dal 27 gennaio 1989 al 25 luglio 1989;
delibera CIPI 31 ottobre 1985: dal 2 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ascovetro*, con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), e stabilimento di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), a decorrere dal 24 febbraio 1987:

periodo: dal 15 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
delibera CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Contea's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), a decorrere dal 2 ottobre 1984:

periodo: dal 31 marzo 1989 al 26 settembre 1989;
delibera CIPI 1° marzo 1985: dal 29 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio del Garda*, con sede in Salò (Brescia), e stabilimento di Salò (Brescia), a decorrere dal 24 febbraio 1984:

periodo: dal 21 febbraio 1988 al 18 agosto 1988;
delibera CIPI 11 ottobre 1984: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio del Garda*, con sede in Salò (Brescia), e stabilimento di Salò (Brescia), a decorrere dal 24 febbraio 1984:

periodo: dal 19 agosto 1988 al 14 febbraio 1989;
delibera CIPI 11 ottobre 1984: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Giampiero Crespi - Industrie riunite foderami*, con sede in Busto Garolfo (Milano), e stabilimento di Busto Garolfo (Milano), a decorrere dal 10 luglio 1984:

periodo: dal 7 gennaio 1989 al 5 luglio 1989;
delibera CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tessitura di Lainate*, con sede in Lainate (Milano), e stabilimento di Lainate (Milano), a decorrere dal 28 giugno 1987:

periodo: dal 27 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
delibera CIPI 6 agosto 1987: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. I.P.A.S.*, con sede in S. Maria degli Angeli (Perugia), e stabilimento di S. Maria degli Angeli (Perugia), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 21 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
delibera CIPI 20 marzo 1986: dal 20 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Farid*, con sede in Dogliani (Cuneo), e stabilimento di Dogliani (Cuneo), a decorrere dal 26 dicembre 1987:

periodo: dal 23 dicembre 1988 al 20 giugno 1989;
delibera CIPI 23 aprile 1987: dal 29 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Eurolene*, con sede in Assisi - fraz. Palazzo (Perugia), e stabilimento di Assisi - fraz. Palazzo (Perugia), a decorrere dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 11 febbraio 1989 al 9 agosto 1989;
delibera CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carrozzeria Orlandi A.*, con sede in Brescia, e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 16 febbraio 1985:

periodo: dal 17 febbraio 1989 al 15 agosto 1989;
delibera CIPI 31 ottobre 1985: dal 16 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carrozzeria Ruggeri*, con sede in Montichiari (Brescia), e stabilimento di Montichiari (Brescia), a decorrere dal 21 febbraio 1985:

periodo: dal 23 febbraio 1989 al 21 agosto 1989;
delibera CIPI 19 settembre 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Florea*, con sede in Majano (Udine), e stabilimento di Majano (Udine), a decorrere dal 4 marzo 1988:

periodo: dal 9 marzo 1989 al 4 settembre 1989;
delibera CIPI 4 novembre 1987: dal 10 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Visea*, con sede in Frosinone, e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 6 aprile 1983:

periodo: dal 19 dicembre 1987 al 15 giugno 1988;
delibera CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Visea*, con sede in Frosinone, e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 6 aprile 1983:

periodo: dal 16 giugno 1988 al 12 dicembre 1988;
delibera CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Visea*, con sede in Frosinone, e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 6 aprile 1983:

periodo: dal 13 dicembre 1988 al 10 giugno 1989;
delibera CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Visea*, con sede in Frosinone, e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 26 marzo 1987:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 24 marzo 1989;
delibera CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1988.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Visea*, con sede in Frosinone, e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 26 marzo 1987:

periodo: dal 25 marzo 1989 al 20 settembre 1989;
delibera CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1988.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. O.M.S.A.T.*, con sede in Torino, e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 14 febbraio 1985:

periodo: dal 5 novembre 1988 al 3 maggio 1989;
delibera CIPI 3 aprile 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicamps*, con sede in Sale (Alessandria), e stabilimento di Sale (Alessandria), a decorrere dal 7 aprile 1985:

periodo: dal 28 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
delibera CIPI 1° marzo 1985: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

89A3522

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «De Donato - Società editrice cooperativa S.r.l.», in Bari

Con decreto ministeriale 15 luglio 1989 il dott. Francesco Ranieri commissario liquidatore della società cooperativa «De Donato - Società editrice cooperativa S.r.l.», in Bari, in liquidazione coatta amministrativa, nominato con decreto ministeriale 23 settembre 1983, è stato revocato.

Dalla data del predetto decreto è stato nominato commissario liquidatore il dott. avv. Nicola Putignano, nato a Noci (Bari) il 6 maggio 1950, via Melo, 172, Bari.

89A3524

MINISTERO DELLA SANITÀ

Condizioni per la prescrizione di specialità medicinali a base di interferone beta

Come da parere della commissione consultiva unica del farmaco, il Ministero della sanità ha disposto che le modalità per la prescrizione delle preparazioni per uso sistemico delle specialità medicinali a base di interferone beta («Frone» della società Serono S.p.a. e «Naferon» della società Sclavo S.p.a.) debbano essere quelle indicate per i prodotti a base di interferone alfa.

Pertanto, sulle confezioni delle specialità medicinali succitate deve apparire la seguente dicitura: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero».

I farmacisti possono spedire ricette mediche delle specialità medicinali predette soltanto se provengono direttamente da un centro ospedaliero, o se siano rilasciate dal medico curante, ma siano accompagnate dalla prescrizione del centro ospedaliero.

89A3525

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 7289 in data 15 aprile 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici, prodotti chimici da usare in medicina e prodotti biologici nell'officina farmaceutica della ditta Biologici Italia S.r.l. sita in Lucca, via Piccini, 160/*A*.

Con decreto ministeriale n. 7300 in data 12 aprile 1989 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e materie prime di origine biologica e chimica nell'officina farmaceutica comune delle ditte Beyer Italia S.p.a. - Bayropharm italiana S.r.l. - Miles italiana S.p.a. - Sigurtà S.r.l. sita in Santhià (Vercelli), località Sant'Alessandro.

Con decreto ministeriale n. 7302 in data 15 aprile 1989 è stata revocata l'autorizzazione a produrre sieri, vaccini e prodotti biologici assimilabili nell'officina farmaceutica comune delle ditte Bayer Italia S.p.a. - Bayropharm italiana S.r.l. - Miles italiana S.r.l. - Sigurtà S.r.l. sita in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane, 126.

Con decreto ministeriale n. 7303 in data 22 aprile 1989 è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori chimici farmaceutici Arduin sita in Genova, Stradone S. Agostino, 26/1.

Con decreto ministeriale n. 7304 in data 22 aprile 1989 è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e materie prime da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori biochimici Fargal-Pharmasint sita in Pomezia (Roma), via Pontina Km 28.

Con decreto ministeriale n. 7308 in data 19 aprile 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. sita in Milano, via Quaranta, 12.

Con decreto ministeriale n. 7309 in data 19 aprile 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.a. sita in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54.

Con decreto n. 7310 in data 19 aprile 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Samil S.p.a. sita in Roma, via Gerano, 5.

Con decreto ministeriale n. 7318 in data 20 maggio 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Ferring S.r.l. sita in Lainate (Milano), via Settembrini, 5.

Con decreto ministeriale n. 7326 in data 29 maggio 1989 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a. sita in Boario Terme, piazzale delle Terme, 3.

Con decreto ministeriale n. 7327 in data 12 giugno 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Interfalk Italia S.r.l. sita in Milano, via Isimbardi, 22.

89A3546

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

558° elenco di provvedimento relativi a concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 16 settembre 1988 la concessione di bentonite «Zanconi» nei comuni di Posina e di Laghi, provincia Vicenza, è intestata alla S.r.l. Sab chimica mineraria, con sede in Villaverla (Vicenza), via Roare n. 45.

Con decreto distrettuale 23 settembre 1988 la concessione di terre da sbianca «S. Martino» nei comuni di Brogliano e Cornedo Vicentino, provincia Vicenza, è intestata alla S.r.l. Sab chimica mineraria, con sede in Villaverla (Vicenza), via Roare n. 45.

Con decreto distrettuale 23 settembre 1988 la concessione di terre da sbianca «Costalunga» nei comuni di Montecchio Maggiore e Sovizzo, provincia Vicenza, è intestata alla S.r.l. Sab chimica mineraria, con sede in Villaverla (Vicenza), via Roare n. 45.

Con decreto distrettuale 4 maggio 1989 la concessione di talco «Mastabia e Lago» nei comuni di Torre S. Maria e Chiesa Valmalenco (Sondrio), è intestata alla S.p.a. Unitalc, con sede in Postalesio (Sondrio), frazione Spinedi n. 2.

Con decreto distrettuale 4 maggio 1989 la concessione di talco «Sasso Nero» in comune di Chiesa Valmalenco (Sondrio), è intestata alla S.p.a. Unitalc con sede in Postalesio (Sondrio), frazione Spinedi n. 2.

Con decreto distrettuale 4 maggio 1989 la concessione «Bagnada» in comune di Lanzada (Sondrio), è intestata alla S.p.a. Unitalc, con sede in Postalesio (Sondrio), frazione Spinedi n. 2.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 è accettata la rinuncia della società AGIP S.p.a., con sede in Milano, corso Venezia, 16, alla concessione «Malalbergo» in comune di Malalbergo e di Baricella, provincia di Bologna.

89A3505

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto legislativo n. 276 del 4 agosto 1989, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 1° agosto 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	·266
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	778
Gasolio agricoltura	»	276
Petrolio agricoltura	»	265
Gasolio pesca e piccola marina	»	253
Petrolio pesca e piccola marina	»	243

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	727	730	733	736	739
Petrolio (*)	»	625	628	631	634	637
Olio comb.le fluido	L./kg	411	414	417	420	423

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A3585

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 3047 del 6 luglio 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1990 il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone con studio in Udine, via Roma n. 36, in ordine alla gestione commissariale della «Ediludine soc. coop. a r.l.» con sede in Udine costituita il 9 dicembre 1981 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine.

Con deliberazione n. 3048 del 6 luglio 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1990 il mandato conferito all'avv. Aurelio Bossi con studio in Udine, viale Ungheria n. 56, in ordine alla gestione commissariale della cooperativa edilizia La Speranza - Soc. coop. a r.l., con sede in Rivignano costituita il 14 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano.

Con deliberazione n. 3050 del 6 luglio 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1990 il mandato conferito al rag. Felice Colonna con studio in Udine, via Morpugno n. 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop edilizia rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 agosto 1976 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

Con deliberazione n. 3051 del 6 luglio 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1990 il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone con studio in Udine, via Roma n. 36, in ordine alla gestione commissariale della «Torricelle - Soc. coop.a r.l.» con sede in Pradamano, costituita il 3 aprile 1981 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli.

Con deliberazione n. 3052 del 6 luglio 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1990 il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone con studio in Udine, via Roma n. 36, in ordine alla gestione commissariale della «Fedra - Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, costituita il 22 novembre 1976 per rogito notaio dott. Mario Bronzin di Udine.

89A3530

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'ambiente concernente: «Accordo procedimentale in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1989).

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 6, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Accordo procedimentale in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali», si legga: *«Accordo procedimentale in ordine alle autorizzazioni per le centrali termoelettriche, in esercizio o in costruzione, previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in materia di inquinamento prodotto dagli imoianti industriali».*

Al primo rigo dell'art. 4, riportato alla pagina 7, prima colonna, dove è scritto: «Il gruppo di lavoro di cui *al punto 2* può disporre ...», si legga: «Il gruppo di lavoro di cui *all'art. 2* può disporre ...».

Al terzo comma dell'art. 6, riportato alla seconda colonna della stessa pagina, dove è scritto: «Il gruppo di lavoro di cui *al punto 2* ne verifica la congruità ...», si legga: «Il gruppo di lavoro di cui *all'art. 2* ne verifica la congruità ...».

89A3564

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Corte dei conti 12 luglio 1989 concernente: «Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il quadriennio 1990-93». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1989).

All'art. 5 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 21, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il nominativo: «coadiutore Vasarelli Piero», riportato all'ultimo rigo del predetto articolo, si aggiunga il seguente nominativo: *«coadiutore meccanografo Cirone Claudio».*

89A3565

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*